

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4692

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBIERI, FINOCCHIARO FIDELBO

Presentata il 23 marzo 1990

**Modifiche al codice penale
e norme per la tutela dei cittadini stranieri in Italia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno, per alcuni aspetti del tutto inedito nel nostro Paese, della diffusa presenza di immigrati appartenenti a diverse razze e a diverse culture, trova del tutto impreparata la nostra società a fornire risposte complessive e adeguate.

Una prima e molto parziale serie di interventi è contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e tuttavia si impone un approccio più generale e organico ai diversi aspetti che un problema così delicato presenta.

Nella fase, certo difficile e faticosa, dell'adeguamento degli strumenti ordinamentali ed organizzativi della nostra società all'obiettivo di una integrazione di

questi nuovi cittadini che sia rispettosa dei diritti della persona umana, si vanno registrando allarmanti manifestazioni di intolleranza e di discriminazione razziale.

La proposta che avanziamo risponde all'esigenza di fornire una risposta immediata e chiara che renda evidente la più netta condanna di ogni manifestazione di razzismo più o meno strisciante.

È evidente che la crescente rilevanza e gravità del fenomeno richiede un organico intervento riformatore.

Si ritiene tuttavia opportuno, in via prioritaria, con la presente proposta di legge, introdurre un preciso segnale politico che risponda alla volontà di promuovere, anche condannando severamente ingiurie, discriminazioni e violenze di stampo razzistico, le condizioni per la co-

stituzione di una società pluralistica e multirazziale nell'ambito della più vasta sfida democratica per una nuova politica di cooperazione internazionale.

La presente proposta di legge riprende quindi alcune norme di una più organica proposta di legge presentata il 20 dicembre 1989 da numerosi deputati comunisti (atto Camera n. 4444), che pone una complessiva disciplina dell'intera materia.

In particolare, l'articolo 1 introduce il reato di « ingiuria per motivi razziali », e l'articolo 2 prevede altresì che l'aver commesso il fatto a causa della razza, dell'etnia o della religione costituisca una aggravante penale ai sensi dell'articolo 61 del codice penale.

L'articolo 3 prevede infine particolari sanzioni per chi commetta atti discriminatori per le medesime ragioni nell'eserci-

zio di pubbliche funzioni o di pubblici servizi, mentre nel caso di privati esercenti di pubblici servizi è prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o della concessione.

Nel sottoporre questa proposta all'attenzione dei colleghi siamo consapevoli del fatto che le norme penali non sono di per sé idonee a determinare una correzione dei comportamenti sociali negativi, né costituiscono lo strumento atto a promuovere una più alta coscienza civile, e tuttavia riteniamo che una considerazione particolare dei reati e delle discriminazioni commessi per motivi di razza sia un atto dovuto nei confronti dei soggetti che subiscono quotidianamente atteggiamenti lesivi della loro dignità personale in ragione della loro razza, della loro etnia o della loro religione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ingiuria per motivi razziali).

1. Dopo l'articolo 594 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 594-bis. — *(Ingiuria per motivi razziali).* — Chiunque offende la dignità di una persona presente a causa della sua razza, della sua etnia o della sua religione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica e telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone ».

ART. 2.

(Aggravante penale).

1. All'articolo 61 del codice penale, è aggiunto in fine, il seguente numero:

« 11-bis. L'aver commesso il fatto a causa della razza, dell'etnia o della religione della persona offesa ».

ART. 3.

(Disposizioni penali e misure amministrative contro la discriminazione razziale).

1. Chiunque, nell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblici servizi commetta atti discriminatori nei confronti di terzi a causa della loro razza, della loro etnia o della loro religione, è punito, qualora il fatto non costituisca diverso e più grave reato, con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 1.000.000.

2. Quando gli atti discriminatori sono compiuti da privati esercenti di pubblici servizi, l'autorità amministrativa procede alla sospensione dell'autorizzazione o della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1 può essere disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.